

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 1 – GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. del 15 maggio 2000 n.10, per il triennio giuridico ed economico 2022-2024, ed in particolare l'art. 55, commi 1 e 2;
- VISTO il D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i. ed in particolare l'art. 17, comma 2, lett. a) ai sensi del quale può essere disposta l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza: *“nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”*;
- VISTA la nota prot.n. 74705 del 04/08/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale di conferimento al dott. Ugo Massimo Callari dell'incarico ad interim di Dirigente del Servizio 1 – Gestione Giuridica del Personale - dal 01/09/2026 per la durata di tre mesi;
- VISTA la pec del 12/10/2026 della dipendente Sig.ra Savojardo Ignazia, nata il xx/xx/xx, in servizio presso il Servizio 6 - Autorizzazioni Rifiuti - del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, acquisita in pari data al P.G. dipartimentale n. 89900, con la quale trasmette il provvedimento di interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio ai sensi dell'art.17, comma 2, lett. a) del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i. relativo;
- PRESO ATTO che il superiore provvedimento di interdizione dal lavoro - rilasciato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Dipartimento Cure Primarie – UOC Medicina Legale - dispone per la sopra nominata dipendente l'interdizione dal lavoro dal 18/09/2026 al 27/10/2026, per complessivi 40 giorni;
- VISTI il D.D.S. n. 3531 del 01/07/2026, il D.D.S. n. 4079 del 28/07/2026 ed il D.D.S. n. 4569 del 04/09/2026 del Servizio 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica con i quali, la dipendente Savojardo Ignazia è collocata in interdizione anticipata dal lavoro, rispettivamente, dal 25/06/2026 al 24/07/2026, dal 25/07/2026 al 27/08/2026 e dal 28/08/2026 al 23/09/2026, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 151/2001 e s. m.

RITENUTO pertanto, di dover disporre l'ulteriore continuazione per la nominata dipendente dell'astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio con decorrenza dal 24/09/2026 al 27/10/2026, ai sensi di quanto previsto dall'art.17, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s. m. i.

D E C R E T A

Art.1

Per quanto in premessa specificato che qui si intende riportato e trascritto, la dipendente Savojardo Ignazia, nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in servizio presso il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 6 - Autorizzazione Rifiuti - inquadrata nell'Area dei Funzionari, è collocata in interdizione anticipata dal lavoro 24/09/2026 al 27/10/2026, per complessivi 34 giorni.

Art.2

La predetta dipendente, per il periodo di interdizione anticipata dal lavoro di cui all'articolo 1, ha diritto a percepire l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, nonché i premi collegati alla performance con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

Il periodo di interdizione dal lavoro, ai fini pensionistici, è interamente coperto da contribuzione figurativa, è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio, è valutabile ai fini della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e dà diritto alla maturazione delle ferie e festività soppresse.

Art.3

Nell'ipotesi di interruzione della gravidanza nell'arco del periodo di interdizione di cui all'art. 1 e, comunque, prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, il presente provvedimento avrà efficacia fino alla data di interruzione della gravidanza.

La conseguente assenza dal servizio, successivamente alla data dell'aborto, sarà considerata, a tutti gli effetti, come malattia e, quindi, non più disciplinata dal decreto 151/2001.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessata, all'Ufficio ove la stessa presta servizio ed ai Servizi di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi della L.R. n. 9 del 07/05/2015, art. 98 comma 6.

F.to

Il Dirigente *ad interim* del Servizio 1
(Dott. Ugo Massimo Callari)

VISTO SI PUBBLICHI